



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/08/2024 (punto N 12)

Delibera

N 941

del 05/08/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ERRATA CORRIGE: Per errore materiale è sostituito interamente il testo dell'atto in Allegati DELE 'B Allegato B db5f05c4b627a5f961e6ad58889d14ff0e2eb84d23c20521efa0689feda3df5e'

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	schede del piano
B	Si	Allegato B

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 2

A schede del piano

10dc793de9578e047b4f7fc8dc4d2be890ff8d1c5c80dbbbb49e8f924322d1b7

B Allegato B

db5f05c4b627a5f961e6ad58889d14ff0e2eb84d23c20521efa0689feda3df5e

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'art. 11-quattordicesimo, comma 5, il quale prevede la possibilità che le regioni e province autonome adottino piani di abbattimento selettivo degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)»;

Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, recante «Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2 -bis, della legge n. 157/1992»;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'art. 7, che reca disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili;

Visto il Regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e relativi regolamenti delegati della Commissione europea;

Visto il Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

Visto il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

Vista la Legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l'articolo 37;

Vista la Legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;

Visto il DPGR 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”;

Vista la Legge regionale 70/2019, circa il controllo del cinghiale nelle aree urbanizzate;

Vista la Legge regionale 30/2015 ed in particolare gli articoli 14 e 46 che attribuiscono alla Regione le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali regionali e l'art. 48 relativo agli interventi di controllo per la conservazione degli equilibri faunistici ambientali previsti dall'articolo 22, comma 6, della L. 394/1991;

Vista la DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

Visto il Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana»;

Visto il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) – 2023-2028”, redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023 e firmato il 7 settembre 2023 dal Commissario Straordinario per la peste suina africana;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1, comma 448, che ha modificato l'art. 19 ed introdotto l'art. 19 -ter della citata legge n. 157 del 1992;

Considerato che il citato art. 19 ter prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale;

Visto il Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992;

Considerato che il suddetto Decreto 13 giugno 2023, riconosce ai PRIU (Piani regionali di interventi urgenti per la PSA) relativi alla gestione del cinghiale ed introdotti con il decreto- legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito in legge 7 aprile 2022, n. 29, la qualifica di “piani di azione e di intervento” finalizzati alla gestione dei cinghiali anche nell'ottica della prevenzione della peste suina africana, qualora integrati con le prescrizioni del piano straordinario, ove ritenuto necessario;

Dato atto che i provvedimenti di controllo relativi alla specie cinghiale attualmente operativi a livello regionale sono i seguenti:

- DGR 1425/2021 e DGR 2/2022 relative al piano di controllo del cinghiale nel periodo 2022-2024;
- DGR 473/2022 “L.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 48; l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, art. 28 bis - Approvazione del “Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2022 – 2025” e le sue modificazioni ed integrazioni successive;
- DGR n. 809 del 18 luglio 2022 inerente l' Adozione del “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)” ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA” relativa all'adozione del PRIU regionale e di seguito indicata con tale acronimo;
- DGR 776/2023 relativa al piano di gestione 2023-24 del cinghiale nelle aree vocate, in attuazione del PRIU;
- DGR 589/2023, 671/2023 e 1118/2023 relative al piano di gestione 2023-24 del cinghiale nelle aree non vocate, in attuazione del PRIU;

Dato atto che con DGR 1519/2023 avente ad oggetto “Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)” ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT).” è stato aggiornato il PRIU integrato con le prescrizioni del piano straordinario di cui al DM 13 giugno 2023 sopra citato;

Dato atto che i provvedimenti di controllo relativi alle altre specie selvatiche sono di seguito indicati:

- DGR n. 99/2024 “L.R. 3/1994 - Approvazione del Piano di controllo della specie nutria (*Myocastor coypus*) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994 per il periodo 2024-2028”;
- DGR 668 del 19.06.2023 “Prosecuzione del piano di controllo della specie minilepre (*Sylvilagus floridanus*) ai sensi dell'art. 37 su tutto il territorio regionale” per il periodo 2023-2027;
- DGR n. 440 del 28.04.2023 “L.R. 3/1994 art. 37. Requisiti per autorizzare gli interventi di cattura e successiva traslocazione di esemplari di Tasso (*Meles meles*) e Istrice (*Hystrix cristata*) per il periodo 2023-2027”;
- DGR n. 774 del 10.07.2023 “ D.Lgs 230/2017 – strategia regionale di gestione e pianificazione degli interventi di controllo/eradicazione di specie aliene invasive presenti in Toscana e ripartizione delle risorse finalizzate” senza limite temporale di validità ;
- DGR n. 1498 del 2.12.2019 “L.R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie volpe (*Vulpes vulpes*) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994 per il periodo 2020-2024;
- DGR n. 1055 del 27.07.2020 “Approvazione della Strategia regionale per il controllo con finalità eradicativa del Procione del Nord America (*Procyon lotor*)” senza limite temporale di validità;

- DGR n. 61/2022 “ L.R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie piccione (*Columba livia forma domestica*) in Regione Toscana ai sensi dell’art. 37 LR 3/1994”, con validità sino al 31 dicembre 2026;
- DGR n. 314/2022 “L.R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo 2022 – 2026 delle specie gazza (*Pica pica*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) in Regione Toscana ai sensi dell’art. 37 LR 3/94”;
- DGR 624/2014 “L.R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie storno (*Sturnus vulgaris*) in Regione Toscana ai sensi dell’art. 37 LR 3/1994 per il periodo 2024-2028”;
- DGR 768/2024 “L..R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie parrocchetto dal collare (*Psittacula krameri*) in Regione Toscana ai sensi dell’art. 37 LR 3/1994 per il periodo 2024-2028;

Considerato che, ai sensi del predetto Decreto, il Piano straordinario di cui all’art. 19 ter della L. 157/92:

- rappresenta “lo strumento programmatico per il coordinamento e l’attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale, fornendo indicazioni specifiche per specie di particolare rilevanza e impatto”;
- costituisce lo “strumento programmatorio, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura”;
- comporta l’obbligo per le Regioni di adottare piani regionali ai sensi dell’art. 19 della L. 157/92, che ne recepiscono i contenuti;
- da facoltà alle Regioni di adottare il piano straordinario integrando i piani regionali di controllo della fauna già approvati, con le indicazioni contenute nel decreto medesimo;

Considerato, alla luce del combinato disposto delle precedenti fonti normative, che il suddetto Piano straordinario sia stato disposto per le attività di controllo della fauna selvatica, ai sensi e per le finalità previste al comma 2 della art. 19 della L. 157/1992;

Considerato altresì, per le medesime motivazioni di cui al punto precedente, che le modifiche apportate alla procedure di attuazione del controllo della fauna abbiano variato, rispetto al passato, le modalità di applicazione dei metodi incruenti di prevenzione ecologica;

Rilevato altresì che, sulla base delle esperienze pluriennali di gestione di tali problematiche sia opportuno, per quanto possibile e sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, individuare le misure di prevenzione dei danni causati da ciascuna specie oggetto del Piano straordinario, da applicare in via preventiva o contemporanea agli eventuali interventi cruenti (cattura o abbattimento);

Preso atto di quanto disposto al paragrafo 2.8 in merito ai metodi alternativi del Decreto Ministeriale sopra citato e in forza di quanto indicato da ISPRA nelle Linee guida per la gestione degli ungulati, 2013, (pag. 153) che stabilisce: “Esistono peraltro diverse situazioni (soprattutto nelle aree protette dove l’attività venatoria è sempre preclusa) in cui, qualora il controllo numerico diretto si dimostri la strategia con il miglior rapporto costi/benefici, le azioni possono acquisire un carattere routinario e non di straordinarietà. In questi casi sarebbe opportuno attuare una pianificazione faunistico-ambientale con respiro temporale adeguato e basata su approcci ben definiti ed i cui risultati siano oggettivamente verificabili” (ISPRA nelle Linee guida per la gestione degli ungulati, 2013, pag. 153);

Ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, assolvere agli obblighi imposti dal combinato disposto dell’art. 19 ter della L. 157/92 e del citato Decreto 13 giugno 2023, con l’aggiornamento

dei Piani di controllo esistenti in Regione Toscana, approvati con singole deliberazioni citate in premessa, attraverso l'adozione del "Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" relativo alle specie nutria (*Myocastor coypus*), minilepre-silvilago (*Sylvilagus floridanus*), tasso (*Meles meles*), istrice (*Hystrix cristata*), volpe (*Vulpes vulpes*), procione del Nord America (*Procyon lotor*), scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), piccione (*Columba livia forma domestica*), gazza (*Pica pica*) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), storno (*Sturnus vulgaris*), oca egiziana (*Alopochen aegyptiaca*), ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*), parrocchetto dal collare (*Psittacula krameri*);

Ritenuto necessario inserire nel Piano straordinario, date le finalità previste nelle norme richiamate, le specie di fauna selvatica di seguito indicate, in conseguenza delle esperienze pregresse e delle comunicazioni intercorse con ISPRA e con altri soggetti operanti nel territorio regionale, e richiedenti attività di controllo/contenimento:

daino (*Dama dama*),
muflone (*Ovis aries*);
cervo (*Cervus elaphus*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*);
cormorano (*Phalacrocorax carbo*);

Vista la proposta di "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992", predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale;

Vista la nota prot. 0302116 del 30 maggio 2024 inviata ad ISPRA con la richiesta di parere inerente il "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 ter della L. 157/92";

Visto il parere favorevole con prescrizioni inviato da ISPRA in risposta alla sopracitata richiesta di cui prot. n. 0389475 del 10.07.2024;

Considerato che le suddette prescrizioni sono state recepite nel "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 ter della L. 157/92" di cui all'Allegato A del presente atto;

Visto il parere favorevole inviato da ISPRA con nota di cui prot. n. 0298158 del 29.05.2024 circa il piano di controllo del parrocchetto dal collare (*Psittacula krameri*);

Considerato opportuno inserire il parrocchetto dal collare (*Psittacula krameri*), tra le specie oggetto di controllo con le modalità previste all'Allegato A al presente atto;

Ritenuto opportuno, al fine di dare continuità agli interventi di controllo già autorizzati, stabilire che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei precedenti piani di controllo di cui alle delibere sopra richiamate, rimangono valide fino a loro naturale scadenza, e sono attuate con le modalità, i tempi di intervento e i quantitativi per ciascuna specie previsti dal Piano Straordinario di cui al presente atto;

Visto il "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alle seguenti specie: nutria (*Myocastor coypus*), minilepre-silvilago (*Sylvilagus floridanus*), tasso (*Meles meles*), istrice (*Hystrix cristata*), volpe (*Vulpes vulpes*), procione del Nord America

(*Procyon lotor*), scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), piccione (*Columba livia forma domestica*), gazza (*Pica pica*) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), storno (*Sturnus vulgaris*), oca egiziana (*Alopochen aegyptiaca*), ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*), parrocchetto dal collare (*Psittacula krameri*); daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis aries*), cervo (*Cervus elaphus*), capriolo (*Capreolus capreolus*), Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*);

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare il “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell’art. 19 ter della legge 157/1992” di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alle seguenti specie: nutria (*Myocastor coypus*), minilepre-silvilago (*Sylvilagus floridanus*), tasso (*Meles meles*), istrice (*Hystrix cristata*), volpe (*Vulpes vulpes*), procione del Nord America (*Procyon lotor*), scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), piccione (*Columba livia forma domestica*), gazza (*Pica pica*) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), storno (*Sturnus vulgaris*), oca egiziana (*Alopochen aegyptiaca*), ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*), parrocchetto dal collare (*Psittacula krameri*); daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis aries*), cervo (*Cervus elaphus*), capriolo (*Capreolus capreolus*), Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*);

2) di stabilire che dall’approvazione della presente delibera i piani di controllo delle singole specie : nutria (*Myocastor coypus*), minilepre-silvilago (*Sylvilagus floridanus*), tasso (*Meles meles*), istrice (*Hystrix cristata*), volpe (*Vulpes vulpes*), procione del Nord America (*Procyon lotor*), scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), piccione (*Columba livia forma domestica*), gazza (*Pica pica*) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), storno (*Sturnus vulgaris*), oca egiziana (*Alopochen aegyptiaca*), ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*), parrocchetto dal collare (*Psittacula krameri*) sono sostituiti dal Piano straordinario di cui al punto 1;

3) di stabilire che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei precedenti piani di controllo di cui alle delibere richiamate nella parte narrativa, sono valide fino a loro naturale scadenza, e sono attuate con le modalità, i tempi di intervento e i quantitativi per ciascuna specie previsti dal Piano Straordinario di cui al presente atto;

4) di dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale di inviare copia del presente atto alle Polizie provinciali quali soggetti organizzatori/esecutori degli interventi;

5) di stabilire che, ai sensi di quanto previsto nel citato Decreto 13 giugno 2023, il Piano straordinario di cui al presente atto è valido sino al 31 dicembre 2028.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI